

M.7/P.85

**COMUNE DI VENEZIA**  
**AVVISO DI PREINFORMAZIONE E INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER**  
**CONCESSIONE DI SERVIZI**

**1. Amministrazione aggiudicatrice:** Comune di Venezia - Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato - Servizio Gare e Contratti - S. Marco n. 4136, I 30124 Venezia - codice NUTS: ITH35 - Tel. 041.2748546 - Fax 041.2748626 - Posta elettronica: [gare@comune.venezia.it](mailto:gare@comune.venezia.it) - Posta Elettronica Certificata: [contratti@pec.comune.venezia.it](mailto:contratti@pec.comune.venezia.it) - Sito Internet e *profilo committente*: <https://www.comune.venezia.it/it/content/bandi-gara-e-contratti-3> - piattaforma telematica all'indirizzo internet <https://venezia.acquistitelematici.it>.

**2. DOCUMENTAZIONE:** sul sito internet del Comune di Venezia alla pagina <https://www.comune.venezia.it/it/node/55145>, sulla piattaforma ANAC e sulla piattaforma telematica attiva all'indirizzo internet <https://venezia.acquistitelematici.it>, ove è altresì disponibile l'ulteriore documentazione di gara.

**3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata:** Autorità locale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

**4. Codici CPV:** 85320000-8 Servizi sociali

**5. Codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei servizi:** ITH35

**6. Descrizione dell'appalto, natura ed entità dei servizi:** **GARA N. 24/2024: CONCESSIONE DEL SERVIZIO MICRONIDO MARCONDIRONDELLO C/O IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO DI TRE ANNI SCOLASTICI DAL 01/09/2024 AL 30/07/2027. CIG B21087C4A2**

**6.a)** Importo complessivo della concessione comprensivo delle opzioni **€ 594.000,00**. (o.f.i.) Detto importo è dato dal valore presunto dei ricavi per tutto il periodo dell'affidamento (11 mesi per 3 anni educativi) del Servizio di Micronido (rette e contributo);

**6.b)** Importo del servizio a base di gara soggetto a ribasso **€ 500,00** (o.f.e.) (mensile a bambino) come precisato all'art. 3 del capitolato speciale d'appalto;

**6.c)** Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: **€ 0,00**

**7. VARIANTI:** Non sono ammesse offerte in variante.

**8. Durata del contratto:** 3 anni educativi a partire dal 01/09/2024 fino al 30/07/2027, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2 del capitolato speciale d'appalto.

**9. Condizioni di partecipazione:** Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 65 del D.lgs 36/2023. I concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni preclusive e devono essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel **disciplinare di gara** di cui al **punto 2** del presente bando.

**10. Tipo di procedura di aggiudicazione:** Procedura aperta ai sensi dell'art. 182 e 187 del D.Lgs. 36/2023 in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 805 del 30/04/2024.

M.7/P.85

**11. Criteri di aggiudicazione dell'appalto:** Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sulla base dei criteri specificati nel **disciplinare di gara.**

**12. Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione:** entro le ore 12.00 **del giorno 01/07/2024**; seguirà invito con scadenza offerte alle ore 12.00 del 22/07/2024. Sussistono ragioni di urgenza per la riduzione dei termini ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. 36/2023 connesse all'esigenza di avvio tempestivo del servizio rivolto ad utenza debole, per la continuità educativa ed assistenziale.

**13. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse:** esclusivamente tramite la piattaforma telematica attiva all'indirizzo internet <https://venezia.acquistitelematici.it>;

**13.a) Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:** l'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara.

**13.b) Data, ora e luogo di apertura delle offerte:** seduta pubblica **il giorno 02/07/2024 alle ore 09.30** presso un ufficio del Servizio Gare e Contratti di Venezia.

**13.c) Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura:** i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

**14. Lingua utilizzabile nelle offerte:** italiana.

**15.** E' obbligatoria la fatturazione elettronica e sarà autorizzato il pagamento elettronico.

**16. Organo responsabile delle procedure di ricorso:** Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Cannaregio, 2277/2278 - 30121 Venezia - Italia

Posta elettronica: [seggen.ve@giustizia-amministrativa.it](mailto:seggen.ve@giustizia-amministrativa.it) - Telefono: 041.2403911- Fax: 041.2403940/941 Indirizzo internet (URL): [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)

Presentazione di ricorso: Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l'organo indicato entro il termine previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.

**17. Data d'invio dell'avviso:** 11/06/2024

**18.** L'appalto rientra nell'ambito di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici.

**19. Altre eventuali informazioni:**

a. In caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare e quanto riportato negli elaborati di progetto, deve essere considerato valido quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare;

b. **Responsabile unico del progetto:** Sabrina Favretto e-mail: [sabrina.favretto@comune.venezia.it](mailto:sabrina.favretto@comune.venezia.it);

Venezia, li 12/06/2024

Il Dirigente del Settore Gare Contratti  
e Centrale Unica Appalti ed Economato  
Dott. Marzio Ceselin

M.7/P.85

**COMUNE DI VENEZIA – AREA ECONOMIA E FINANZA**  
**Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato**  
**Servizio Gare e Contratti**  
San Marco n. 4136  
30124 Venezia

**DISCIPLINARE DI GARA**

**GARA N. 24/2024: CONCESSIONE DEL SERVIZIO MICRONIDO MARCONDIRONDELLO  
C/O IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO DI TRE ANNI SCOLASTICI  
DAL 01/09/2024 AL 30/07/2027.**

**PREMESSE**

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Venezia, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative alla concessione in oggetto.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione dirigenziale n. 805 del 30/04/2024 e avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 182 e 187 del D.Lgs. 36/2023 (nel prosieguo, **Codice**) e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo:

La procedura di gara viene gestita attraverso la piattaforma per la gestione delle gare telematiche del Comune di Venezia attiva all'indirizzo internet <https://venezia.acquistitelematici.it>.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è Venezia codice NUTS ITH35.

CIG B21087C4A2

Il Responsabile unico del progetto è Sabrina Favretto: [sabrina.favretto@comune.venezia.it](mailto:sabrina.favretto@comune.venezia.it)

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è Marzio Ceselin: [gare@comune.venezia.it](mailto:gare@comune.venezia.it).

**PIATTAFORMA TELEMATICA**

**1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

M.7/P.85

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare ed alla documentazione presente nella apposita sezione GUIDE della piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## 2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nella documentazione presente nella apposita sezione GUIDE della piattaforma, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## 3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante credenziali di accesso rilasciate in fase di registrazione alla piattaforma, in vista della futura attivazione dell'identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma è possibile attivare dei ticket e si invita al riguardo a consultare, oltre alla sezione Guide, anche la sezione Assistenza-Contatti della piattaforma.

M.7/P.85

E' previsto un limite massimo di spazio di memoria per la presentazione dei singoli documenti, indicato nella pagina internet di caricamento: ove la dimensione del documento superi il limite massimo indicato, dovrà essere distribuito su più file o elaborato con una dimensione compatibile.

#### **4. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

4.1 La documentazione di gara comprende:

- avviso di preinformazione utilizzato come avviso di indizione di gara sottosoglia regime alleggerito;
- disciplinare di gara;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Relazione del RUP;
- schema di domanda di partecipazione in risposta all'avviso;
- schema di contratto;
- documento di gara unico europeo;
- protocollo di legalità sottoscritto il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto (articolo 1, comma 17, della legge 06 novembre 2012, n. 190);
- modello di offerta economica.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: [www.comune.venezia.it/node/55145](http://www.comune.venezia.it/node/55145) e sulla Piattaforma telematica attiva all'indirizzo internet <https://venezia.acquistitelematici.it>

#### **4.2 CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma sopra indicata nella sezione riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella medesima sezione e sul sito istituzionale al link sopra indicato. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

#### **4.3 COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

M.7/P.85

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 5 OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La concessione è costituita da un unico lotto nel rispetto dell'art. 58, co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, sussistendo evidenti ragioni, sia di natura organizzativa che correlate all'economicità dell'azione amministrativa, per considerare il servizio come un *unicum* inscindibile; nonché per opportunità e convenienza di un unico interlocutore.

L'importo a base d'asta è stato calcolato sulla base dell'entità del servizio e della sua intensità e durata, come meglio descritto nel capitolato speciale d'appalto cui si rinvia, in rapporto al CCNL applicato.

Il valore presunto complessivo della concessione per tre anni ammonta a € 594.000,00.=, e che detto importo è dato dal valore presunto dei ricavi per tutto il periodo dell'affidamento (undici mesi per tre anni educativi) del servizio di micronido (rette e contributo). Il Concessionario acquisirà direttamente gli introiti delle rette come specificato all'art. 20 del Capitolato speciale d'appalto. Il Comune, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, corrisponderà al Concessionario, ad integrazione di quanto incassato dalle rette per ciascun bambino effettivamente frequentante, un prezzo mensile, per la frequenza a tempo pieno, pari a € 500,00.= esente IVA che viene posto a base di gara. Il prezzo di € 500,00.= mensile a bambino, per frequenza a tempo pieno, posto a base di gara è stato calcolato tenendo in considerazione il costo procapite mensile di un bambino frequentante il nido al netto della retta massima versata di € 462,50.=. Il prezzo spettante al Concessionario a prescindere dall'aggiudicazione in sede di gara verrà corrisposto fino ad un massimo di € 110.000,00.= ad anno scolastico, come precisato all'art. 3 del capitolato speciale d'appalto.

Tabella 1

| n.   | Descrizione servizi/beni/lavori  | CPV                        | Importo                          |
|--|--|----------------------------|----------------------------------|
| 1  | <b>Concessione del servizio "micronido" marcondironello c/o immobile di proprietà comunale</b> | 85320000-8 Servizi sociali | Valore concessione € 594.000, 00 |
| A) Importo a base di gara  |  |                            | € 500,00                         |
| B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso |  |                            | € 0,00                           |
| Importo complessivo massimo su base annua                        |  |                            | € 110.000, 00                    |

L'importo a base di gara è stato calcolato tenendo in considerazione il costo pro capite mensile di un bambino frequentante il nido al netto della retta massima versata pari ad € **462,50 (o.f.e.)** calcolati sulla base del CCNL SETTORI FORMAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, ASILI NIDO cod. T27L. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele o analoghe di quello indicato dalla Stazione Appaltante.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 in quanto a seguito della preliminare valutazione effettuata dal Comune non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, di conseguenza non è necessario redigere il D.U.V.R.I. e non sussistono perciò costi della sicurezza da interferenza.

L'importo complessivo è comprensivo di Iva.

L'appalto è finanziato come indicato nella determinazione dirigenziale n. 805 del 30/04/2024. La presente procedura viene avviata in esecuzione di detta determinazione, contenente l'attestazione di regolarità amministrativa e contabile (ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000) che viene intesa anche come controllo sugli equilibri finanziari ex art. 147 quinquies del D.Lgs 267/2000, in particolare in relazione al fatto che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. La Stazione appaltante si riserva la possibilità di sospendere l'aggiudicazione definitiva o di concludere la procedura senza l'aggiudicazione definitiva qualora esigenze di finanza pubblica rendano non più coerenti gli oneri finanziari derivanti dalla procedura stessa con i vincoli normativi relativi agli equilibri di finanza pubblica.

M.7/P.85

## 6. DURATA

La durata della concessione è di 3 anni educativi a decorrere dal 01/09/2024 con scadenza 30/07/2027 come meglio precisato nel capitolato speciale d'appalto. Il predetto termine di avvio potrà essere confermato, anticipato o differito a seguito dell'espletamento della procedura di gara. È facoltà del Comune avvalersi della proroga tecnica di cui all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023. La Stazione appaltante, si riserva di dare esecuzione in via d'urgenza.

## 7. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici ISTAT, in particolare FOI senza tabacchi e prezzari come meglio precisato nel capitolato speciale.

## 8. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

**Opzione di proroga del contratto:** In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

## 9. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine fissato dal seggio di gara non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

M.7/P.85

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 10. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### 10.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### 10.2 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

M.7/P.85

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità sopra citato e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

## 11. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### 11.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA - Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, con attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

### 11.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Avvenuta esecuzione negli ultimi tre anni antecedenti a data di pubblicazione del bando di gara di servizi analoghi, intendendo per servizi analoghi i servizi educativi rivolti alla prima infanzia – fascia 0/3 anni – e/o asilo nido e/o micronido denominati "Asili Nido" così come definiti dall'allegato A della D.G.R. 84/2007, oggetto dell'appalto, oltre che dei servizi analoghi rivolti alla prima infanzia previsti dall'allegato B della medesima D.G.R. prestati negli ultimi tre anni antecedenti la data di indizione della procedura, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.

Il requisito è autodichiarato in sede di gara mediante il DGUE.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Saranno ammesse solo quelle Imprese che dimostrino di aver svolto detti servizi per un importo, relativo all'ultimo triennio, complessivamente non inferiore a € 1.000.000,00.= (ofe) (euro un milione/00).

b) possesso di certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015 (da produrre in originale o copia autenticata, anche mediante dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000) in vigore alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta. Sono riconosciuti i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri stati membri o altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità nei casi previsti dall'art. 87 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Nel caso di raggruppamenti di concorrenti, la certificazione di qualità deve essere posseduta da tutte le imprese raggruppate.

## 12. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

M.7/P.85

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

#### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 11.1 devono essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

#### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 11.2 richiesto in relazione alla prestazione principale deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

### **13. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

#### **13.1 Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 11.1 devono essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

#### **13.2 Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Per i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 1, lettera d) e 67 comma 4 del Codice si applica l'art. 32 dell'allegato II.12 al Codice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **14. AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 11 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

M.7/P.85

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro il termine fissato dal seggio di gara non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci, decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

#### **15. SUBAPPALTO**

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera.

In ragione delle specifiche caratteristiche delle prestazioni d'appalto, che tratta di attività di supporto ai servizi educativi e della conseguente esigenza di particolare controllo sulle ditte esecutrici, nonché delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, si specifica che le prestazioni oggetto di subappalto in ogni caso non potranno formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

#### **16. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 5, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 5.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nella documentazione di gara e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

Ai sensi dell'art. 57 del Codice, al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, nel rispetto della normativa di riferimento. Le Ditte concorrenti dovranno indicare nell'offerta, ai sensi dell'art. 102 co. 1 lett. c) del D.Lgs n. 36/2023, le modalità con le quali danno concreta applicazione agli

M.7/P.85

impegni assunti. In applicazione dell'art. 57, in sede di offerta l'appaltatore è tenuto comunque almeno a fornire una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di impegnarsi a sottoscrivere su richiesta la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012.

Ai sensi dell'art. 57, comma 2), del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 51/2021, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti" nell'ambito del Piano d'Azione per la Sostenibilità Ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione, mentre per il servizio di ristorazione dovranno essere adottati i CAM (criteri ambientali minimi) attualmente in vigore e di cui al D.M. 65 del 10/03/2020 con particolare riguardo all'acquisto delle derrate alimentari secondo i requisiti fissati dalla norma e dal capitolato speciale. Il Comune procederà alle verifiche di cui al medesimo Decreto all'avvio e durante l'esecuzione del servizio. L'Appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto Decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, ai sensi dell'articolo 113 del Codice, è richiesto inoltre quanto precisato agli articoli 11 e 14 del capitolato speciale d'appalto, cui si rinvia.

## 17. GARANZIE

Non è richiesta cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 53 del Codice. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare, oltre alla garanzia definitiva, pari al 5% da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le modalità previste dall'articolo 117 del Codice ma non le riduzioni, anche la polizza per la responsabilità civile verso terzi prevedendo una somma assicurata non inferiore a € 5.000.000,00 massimale/sinistro, precisando nella polizza che i bambini sono terzi tra di loro.

### 17.2 SOPRALLUOGO

È possibile per i concorrenti, acquisire informazioni sulla collocazione geografica, l'organizzazione degli spazi e del servizio, nonché visionare foto degli ambienti sul sito internet istituzionale del Comune di Venezia dal banner Portale Scuole e all'indirizzo <http://scuole.comune.venezia.it> alla voce Asili Nido.

È comunque possibile, ma non obbligatorio, al fine di perfezionare la proposta, effettuare un sopralluogo negli ambienti in cui si svolgerà il servizio, in giornate concordate con *con gli uffici del Servizio Sportello per le Scuole da contattare al numero telefonico 041/2749040 o tramite email a [servizigeneraliscuoleterraferma@comune.venezia.it](mailto:servizigeneraliscuoleterraferma@comune.venezia.it)* e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo. Vista la natura facoltativa del sopralluogo, il Comune di Venezia non rilascerà alcuna attestazione. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

## 18. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 pubblicata in GURI n. 9 del 12/01/2024 e al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE e la ricevuta di pagamento è allegata in copia alla documentazione di gara. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

M.7/P.85

## 19. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La domanda che manifesta l'interesse e la volontà di partecipare all'avviso di preinformazione e indizione di gara, nonché l'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le domande e offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

La procedura avviene in due fasi. La domanda che manifesta l'interesse e la volontà di partecipare all'avviso di preinformazione e indizione di gara deve pervenire entro e non oltre le ore **12.00** del giorno **01/07/2024** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Sussistono ragioni di urgenza per la riduzione dei termini ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. 36/2023 connesse all'esigenza di avvio tempestivo del servizio rivolto ad utenza debole, per la continuità educativa ed assistenziale.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.

### 19.1 Regole per la presentazione della domanda e dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nella documentazione presente nella sezione GUIDE della piattaforma, di seguito sono indicate le modalità di caricamento della domanda e dell'offerta nella Piattaforma.

La **DOMANDA** attiene alla prima fase e manifesta l'interesse e la volontà di partecipare all'avviso di preinformazione e indizione di gara ed è composta dalla **Documentazione amministrativa**

L'**OFFERTA** attiene alla seconda fase e viene presentata in esito alla istruttoria della prima fase previo invito a formalizzare l'offerta con indicazione del termine ed è composta da :

- **Offerta tecnica ;**
- **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

M.7/P.85

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

## **20. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine indicato dal seggio di gara non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato dalla commissione giudicatrice non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## **21. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico utilizza la piattaforma telematica attiva all'indirizzo internet <https://venezia.acquistitelematici.it>. per allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione (Modello A) che manifesta l'interesse e la volontà di partecipare all'avviso di preinformazione e indizione di gara
- 2) DGUE (Modello B)
- 3) eventuale procura;
- 4) documentazione in caso di avalimento di cui al punto 14;

M.7/P.85

- 5) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 12;
- 6) copia del documento di identità del dichiarante;
- 7) copia contributo ANAC;
- 8) dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- 9) eventuale ulteriore documentazione.

### **21.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato A.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

M.7/P.85

- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato all'art. 16, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati all'articolo 16;
- di impegnarsi a sottoscrivere, su richiesta, la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 13/04/2023 nonché il codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (D.P.R. 62/2013) reperibili nella piattaforma e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i suddetti codici, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il protocollo di legalità sottoscritto il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto scaricabile dal sito internet al link: <http://www.comune.venezia.it/node/583>. In particolare si precisa che con l'accettazione del protocollo l'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera. Si specifica che il suddetto obbligo (che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza) sarà recepito nel contratto d'appalto; è fatto divieto all'impresa aggiudicataria di subappaltare o subaffidare a favore di imprese partecipanti alla medesima gara; la mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa aggiudicataria porterà alla risoluzione del contratto, ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 32 .

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

1. dal concorrente che partecipa in forma singola;
2. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
3. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
4. nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

M.7/P.85

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

#### **21.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

#### **21.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

#### **21.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - 1) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - 2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

M.7/P.85

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

## 22. OFFERTA TECNICA

L'**OFFERTA TECNICA** attiene alla seconda fase e viene presentata in esito alla istruttoria della prima fase previo invito a formalizzare l'offerta con indicazione del termine. Si anticipano sin d'ora le modalità di presentazione, che saranno le seguenti. L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità: allegandola nella apposita sezione della piattaforma e seguendo le istruzioni ivi presenti e nella sezione GUIDE della piattaforma a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 21.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) **Progetto tecnico**, predisposto nei termini che seguono
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.

L'offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- relazione tecnica dei servizi offerti;
- ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al punto 1 del capitolato speciale d'appalto, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

All'interno dell'offerta tecnica deve essere presente il piano di assorbimento del personale per l'applicazione della clausola sociale relativa alla stabilità occupazionale di cui all'art. 57 co. 1 del D.Lgs. n. 36/20, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento, trattamento economico, etc.).

La mancata presentazione del progetto equivale a mancata accettazione della clausola sociale con conseguente esclusione dalla gara.

I concorrenti dovranno indicare, nell'offerta tecnica, la tipologia di CCNL applicato per il proprio personale. L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato al punto 5 del presente disciplinare inserisce la dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

M.7/P.85

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

### 23. OFFERTA ECONOMICA

Anche l'**OFFERTA ECONOMICA** attiene alla seconda fase e viene presentata in esito alla istruttoria della prima fase previo invito a formalizzare l'offerta con indicazione del termine. Si anticipano sin d'ora le modalità di presentazione, che saranno le seguenti. L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità: allegandola nella apposita sezione della piattaforma e seguendo le istruzioni ivi presenti e nella sezione GUIDE della piattaforma, utilizzando preferibilmente il Modello C di offerta economica. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 21.1 e compilata utilizzando preferibilmente l'allegato schedo modello di offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l'indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, **rispetto al prezzo a base d'asta di euro 500,00 (IVA esclusa)**. Il ribasso percentuale va calcolato sull'importo a base di gara, deve essere indicato in cifre e in lettere e in caso di discordanza, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione, verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali e detto ribasso unico sarà applicato su ciascuno dei sotto riportati prezzi unitari:
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) costo del lavoro secondo il CCNL, corrispondente ai profili degli operatori da impiegare;
- d) costi di coordinamento derivanti dall'autonomia organizzativa dell'Impresa aggiudicataria;
- e) costi generali per l'espletamento del servizio;
- f) specificazione dei costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, che devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio oggetto di offerta.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 23 del presente disciplinare.

### 24. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in conformità a quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 cui si rinvia in quanto ritenuto coerente con le esigenze della stazione appaltante, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 71 e 108 del D. Lgs. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

|                   | PUNTEGGIO MASSIMO |
|-------------------|-------------------|
| Offerta tecnica   | 70 punti          |
| Offerta economica | 30 punti          |
| TOTALE            | 100               |

#### 24.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

| <b>CRITERI E RELATIVI PUNTEGGI</b>   |  |                                  |                                 |
|--|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>CRITERI</b>   |  | <b>Punteggio massimo criteri</b> | <b>Punteggio massimo totale</b> |
| <b>1 -OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DEL SERVIZIO</b>  |  |                                  | <b>Max punti 9</b>              |
| a)   | In relazione al bambino                            |                                  | Fino a 3 punti                  |
| b)   | In relazione alla famiglia                         |                                  | Fino a 3 punti                  |
| c)   | In relazione al servizio stesso                    |                                  | Fino a 3 punti                  |
| <b>2- OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DELLA PROGRAMMAZIONE</b>  |  | Punteggio massimo criteri        | Punteggio massimo totale        |
| <i>a) area dello sviluppo cognitivo</i>  |  |                                  | <b>Max punti 18</b>             |
| a1)  | In relazione alla programmazione annuale           |                                  | Fino a 2 punti                  |
| a2)  | In relazione alle risorse e competenze del bambino |                                  | Fino a 2 punti                  |
| a3)  | in relazione alla programmazione quotidiana        |                                  | Fino a 2 punti                  |
| <i>b) area dello sviluppo affettivo - emotivo- sociale</i>   |  |                                  |                                 |
| b1) in relazione alla programmazione annuale   |  |                                  | Fino a 2 punti                  |
| b2) in relazione alle risorse e competenze del bambino   |  |                                  | Fino a 2 punti                  |
| b3) in relazione alla programmazione quotidiana  |  |                                  | Fino a 2 punti                  |
| <i>c) area dello sviluppo psicomotorio</i>   |  |                                  |                                 |
| c1) In relazione alla programmazione annuale   |  |                                  | Fino a 2 punti                  |
| c2) in relazione alle risorse e competenze del bambino   |  |                                  | Fino a 2 punti                  |
| c3) In relazione alla programmazione quotidiana  |  |                                  | Fino a 2 punti                  |
| <b>3 -METODOLOGIE ORGANIZZATIVE E AZIONI EDUCATIVE</b>   |  |                                  | <b>Max 6 punti</b>              |
| a) Metodologie azioni educative e finalità, in relazione al bambino alla famiglia e al territorio  |  |                                  | Fino a 3 punti                  |
| b) Carta del Servizio in linea con la Carta dei Servizi del Comune di Venezia. In particolare , devono essere definiti i criteri per l'accesso al servizio e le modalità di funzionamento. |  |                                  | Fino a 3 punti                  |
| <b>4- GESTIONE DEL SERVIZIO</b>  |  |                                  | <b>Max 8 punti</b>              |
| a) composizione ed organizzazione dei gruppi di bambini con riferimento all'età /sviluppo/autonomia  |  |                                  | Fino a 4 punti                  |
| b) scansione della giornata educativa in relazione alle routines (entrata,igiene, pranzo, ecc..), alle   |  |                                  |                                 |

M.7/P.85

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| attività proposte secondo la progettazione educativa, alle attività e scansione della settimana educativa   |  | Fino a 4 punti      |
| <b>5- ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE</b>  |  | <b>Max 8 punti</b>  |
| a) formazione del personale con particolare riferimento ai corsi sulla sicurezza, pronto soccorso e aggiornamento su tematiche pedagogico – didattiche attuali  |  | Fino a 4 punti      |
| b) momenti di coordinamento, inteso come incontri collegiali almeno mensili, supervisione dell'attività educativa e dei bambini con bisogni educativi speciali  |  | Fino a 4 punti      |
| <b>6- AZIONI INNOVATIVE</b>   |  | <b>Max 9 punti</b>  |
| a) in relazione al sostegno alla genitorialità  |  | Fino a 3 punti      |
| b) in relazione alla realtà socio ambientale  |  | Fino a 3 punti      |
| c) in relazione all'inclusività   |  | Fino a 3 punti      |
| <b>7 – MODALITA' DI VERIFICA, MISURATORI DI EFFICACIA DEL SERVIZIO E DOCUMENTAZIONE EDUCATIVO DIDATTICA</b>   |  | <b>Max 12 punti</b> |
| a) in relazione al servizio – definizione degli indicatori di efficacia del servizio in relazione agli obiettivi prefissati. Devono essere spiegati tempi e strumenti che si intendono utilizzare       |  | Fino a 3 punti      |
| b) in relazione al percorso educativo – definizione degli indicatori e degli strumenti di verifica dell'efficacia dell'intervento educativo in riferimento al singolo bambino, al gruppo e a più gruppi |  | Fino a 3 punti      |
| c) in relazione alla documentazione educativo didattica – definizione delle modalità di verifica in riferimento al singolo bambino, gruppo e a più gruppi   |  | Fino a 3 punti      |
| d) in relazione alla qualità del servizio – deve essere garantita la rilevazione del grado di soddisfazione di utenza, committenza, operatori e famiglie  |  | Fino a 3 punti      |

M.7/P.85

Quanto proposto in sede di offerta tecnica, in caso di aggiudicazione, costituirà parte integrante delle prestazioni di contratto. Non saranno accettate dalla Stazione Appaltante successive variazioni.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a almeno **49 punti su 70**. Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 24.4.

#### 24.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale (subcriteri 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3) è attribuito un coefficiente sulla base del metodo consistente nella attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario sulla base di riscontri documentali e/o obiettivi riportati in apposito prospetto di valutazione. La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo. Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima offerta. Il coefficiente è pari a uno in corrispondenza della prestazione massima offerta. Ad ogni coefficiente corrisponde un giudizio sintetico come da tabella che segue:

| GIUDIZIO SINTETICO  | COEFFICIENTE |
|---|--------------|
| ECCELLENTE Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente in quanto risulta del tutto aderente alle aspettative della Stazione Appaltante. La sua presentazione è più che esaustiva e ogni punto di interesse viene illustrato in modo molto convincente e significativo.   | 1,0          |
| OTTIMO Trattazione completa dei temi richiesti, con ottima rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e ottima efficienza e/o efficacia della proposta rispetto alle alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla Stazione Appaltante risultano descritti con puntualità e con più che soddisfacente dovizia di particolari. | 0,8          |
| BUONO Trattazione completa, ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante, contraddistinta da una buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto alle alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla Stazione Appaltante risultano abbastanza chiari e analitici.                                    | 0,6          |
| ADEGUATO Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante, contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della  | 0,4          |

M.7/P.85

|   |     |
|---|-----|
| proposta rispetto alle alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla Stazione Appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici, ma comunque relativamente significativi.  |     |
| SCARSO Trattazione insufficiente e/o descrizioni lacunose, che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla Stazione Appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.                             | 0,2 |
| INADEGUATO Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Il livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione risulta inadeguato rispetto a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, ovvero presenta una non rispondenza alle aspettative della stessa. | 0,0 |

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

All'offerta tecnica dovrà essere allegato il progetto di assorbimento del personale.

#### 24.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito il punteggio massimo di punti 30 al soggetto concorrente che avrà offerto il prezzo più basso rispetto all'importo a base d'asta, di 500 € mentre alle rimanenti offerte sarà attribuito un punteggio decrescente in ordine inversamente proporzionale secondo la seguente formula:

**Punteggio =  $V_i \cdot 30$**

dove il calcolo del coefficiente  $V_i$  da attribuire all'elemento prezzo è determinato nel seguente modo:

$$V_i = X \cdot \frac{R_i}{R_{\max} - R_{\text{soglia}}} \quad \text{per } R_i \leq R_{\text{soglia}}$$

$$V_i = X + (1 - X) \cdot \frac{R_i - R_{\text{soglia}}}{R_{\max} - R_{\text{soglia}}} \quad \text{per } R_i > R_{\text{soglia}}$$

M.7/P.85

sapendo che:

$V_i$  = coefficiente iesimo;

$R_i$  = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo;

$R_{max}$  = valore dell'offerta (ribasso) massimo tra tutte le offerte presentate;

$R_{soglia}$  = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;  $X$  = coefficiente applicato pari a 0,90 (zero/novanta).

L'offerta economica dovrà contenere i seguenti elementi di calcolo

- costo del lavoro secondo il CCNL, corrispondente ai profili degli operatori da impiegare;
- costi di coordinamento derivanti dall'autonomia organizzativa dell'Impresa aggiudicataria;
- costi generali per l'espletamento del servizio;
- devrà riportare la specificazione dei costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, che devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio oggetto di offerta.

#### 24.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore, in quanto idoneo alle esigenze dell'appalto.

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

$P_i$  = punteggio del concorrente i-esimo

$C_{xi}$  = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo

$P_x = i$  punteggio criterio X

$X = 1, 2, \dots, n$  (numero dei criteri di valutazione).

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

M.7/P.85

## 25. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

## 26. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione, riferita alla prima fase, ha luogo il giorno **02/07/2024, alle ore 09.30.**

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa nella prima fase;
- delle offerte tecniche nella seconda fase;
- delle offerte economiche nella seconda fase.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

### 26.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara di volta in volta costituito nel numero di tre componenti, nominati sulla base delle disposizioni organizzative della stazione appaltante e del funzionigramma dell'Ente, all'interno del Settore preposto alla gestione in via generale delle gare dell'Ente, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica verranno acquisite a seguito invito a formalizzarle e pertanto, in questa prima fase restano non accessibili, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 20.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

### 26.2 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Con l'invito a formalizzare l'offerta tecnica ed economica verrà fissata la data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche e la comunicazione avrà luogo tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 24.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 26:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

M.7/P.85

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, e collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 4.3. E collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 26 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa con comunicazione del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento d'intesa con il RUP, in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica .

### **26.3 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Sono considerate anormalmente basse, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

### **27. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante;

M.7/P.85

- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 16 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

#### **28. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

#### **29. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

M.7/P.85

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante [www.comune.venezia.it](http://www.comune.venezia.it)

### 30. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

### 31. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Venezia.

### 32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla presente procedura di gara, della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali, Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato, Servizio Gare e Contratti, è necessario fornire le seguenti informazioni:

#### 1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

|  |   |
|--|---|
| <b>Titolare del trattamento dei dati:</b>      | Comune di Venezia<br>Dirigente responsabile del Settore Gare e contratti e centrale unica appalti ed economato<br><a href="mailto:contratti@pec.comune.venezia.it">PEC :contratti@pec.comune.venezia.it</a> |
| <b>Responsabile della Protezione dei Dati:</b> | <a href="mailto:rpd@comune.venezia.it">rpd@comune.venezia.it</a><br><a href="mailto:rpd.comune.venezia@pec.it">rpd.comune.venezia@pec.it</a>  |

#### 2. Finalità e base giuridica

**Finalità:** i dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del contratto per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del Comune di Venezia.

**Base Giuridica:** esecuzione di un compito di interesse pubblico nel rispetto degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici.

#### 3. Categorie di dati e loro fonte

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati:

- dati personali comuni (quali ad es. dati anagrafici, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online etc.)
- dati relativi a condanne penali e reati o sanzioni amministrative;

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti da altre Autorità Pubbliche e/o altri soggetti giuridici quali ad es. uffici giudiziari, amministrazione finanziaria, ANAC, INPS, Uffici del Lavoro, Camera di Commercio, Committenti privati e pubblici.

#### 4. Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento.

Il trattamento è effettuato con modalità (in parte automatizzate o automatizzate e/o non automatizzate) e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, senza profilazione dei dati.

#### 5. Misure di sicurezza

M.7/P.85

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

#### **6. Comunicazione, diffusione**

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali, quali ad es. uffici giudiziari, amministrazione finanziaria, ANAC, INPS, Uffici del Lavoro, Camera di Commercio, Committenti privati e pubblici.

Ove necessario, i terzi sono nominati dal Titolare Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679. In qualsiasi momento, l'interessato potrà chiedere la lista aggiornata di tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare.

#### **7. Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale**

Non è previsto alcun trasferimento di dati all'estero, salvo che non sia necessario verso Ambasciate o Consolati per loro competenza per importanti motivi di interesse pubblico.

#### **8. Obbligo di conferimento di dati personali**

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura di gara e ottenere l'affidamento, nonché di procedere a tutti gli altri adempimenti connessi al perseguimento delle finalità di cui al punto 2.

#### **9. Periodo di conservazione dei dati**

I dati contenuti saranno conservati ai sensi del "Piano di Conservazione" di cui al Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia e, comunque, per il tempo necessario a perseguire le finalità sopra indicate, nei limiti dei termini prescrizionali di legge.

#### **10. Diritti dell'Interessato**

A certe condizioni, in qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Dirigente Responsabile del Settore Gare e contratti e centrale unica appalti ed economato, [PEC :contratti@pec.comune.venezia.it](mailto:PEC:contratti@pec.comune.venezia.it) e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.

Il Titolare, Comune di Venezia, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella sopra individuata, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriori informazione necessaria.

#### **11. Diritto di proporre reclamo**

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

Venezia, lì **12/06/2024**

Il Dirigente del Settore Gare Contratti e  
Centrale Unica Appalti ed Economato  
Dott. Marzio Ceselin

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.

L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.